



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Area Gestione del Territorio

Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Regolamento per l'individuazione dei soggetti attuatori dell'azione di riqualificazione dei locali aperti al pubblico con vetrina

Art. 1 – FINALITA' DELL'INIZIATIVA E DOTAZIONE FINANZIARIA

Il Comune di Poggio Renatico intende incentivare le imprese operanti nel territorio comunale che intendono riqualificare i locali aperti al pubblico in cui viene esercitata l'attività, aventi accesso e vetrine poste al piano terra.

I contributi saranno concessi a seguito di pubblicazione di apposito Bando approvato con apposita determinazione dirigenziale.

Il Comune si riserva la possibilità di riaprire il termine per la presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 2 – INTERVENTI AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI

Le imprese possono presentare domande di contributo relative a progetti finalizzati alla riqualificazione dei locali aperti al pubblico in cui viene esercitata la propria attività aventi accesso e vetrine poste al piano terra.

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovo di arredi e attrezzature;
- interventi sui locali dell'esercizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia.

Sono escluse le spese relative all'acquisto di strumentazione informatica (hardware, software, periferiche, stampanti, fotocopiatrici), le spese correlate e accessorie a dette attrezzature, e le spese per l'acquisto di tablet, cellulari e automezzi.

Art. 3 – REQUISITI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

I soggetti destinatari del contributo sono i titolari di imprese esercenti la propria attività in locali aperti al pubblico con accesso e vetrine poste al piano terra, già insediate ed attive nel territorio del Comune di Poggio Renatico alla data di pubblicazione di apposito Bando.

Sono esclusi:

- i liberi professionisti iscritti in apposito albo;
- le banche, le attività finanziarie e assicurative;
- le farmacie (legge 2 aprile 1968, n. 475);
- i centri massaggi di benessere;
- le medie e le grandi strutture di vendita al dettaglio di cui all'art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.;
- le attività industriali.

Art. 4 – CASI DI ESCLUSIONE

Sono escluse dall'ammissione al contributo le imprese che alla data di presentazione della domanda:

- risultino morose nei confronti del Comune di Poggio Renatico;
- siano state protestate negli ultimi due anni;
- siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione;
- abbiano in corso alla data di presentazione della domanda di contributo e/o al momento di concessione dello stesso, contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con il Comune di Poggio Renatico, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012;

- non risultino in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze del personale dipendente (DURC);
- abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

Ogni modifica e/o variazione inerente i suddetti casi di esclusione intervenuta dopo la presentazione della domanda e fino alla erogazione del contributo, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune, a cura dell'impresa richiedente, per le successive verifiche e valutazioni e per gli eventuali provvedimenti.

Art. 5 – SOGLIA MINIMA DI AMMISSIBILITA'

Sono ammissibili i costi riferibili direttamente agli interventi previsti nel presente Regolamento.

In fase di presentazione della domanda devono essere presentati i preventivi di spesa, o le fatture se già disponibili, riportanti la ragione sociale e partita IVA dei fornitori.

Tutte le spese dovranno avere decorrenza dalla data stabilita nel bando (farà fede la data del documento di spesa, cioè la fattura).

Per essere ammessi al contributo i progetti dovranno superare la soglia minima di ammissibilità di €. 100,00 al netto di Iva qualora questa non rappresenti un costo.

Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alla valutazione dell'impresa richiedente.

Art. 6 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Il contributo concesso a fondo perduto è pari al 100% della spesa ammissibile fino ad un massimo di €. 750,00.

Il contributo viene liquidato in misura fissa ed è riconosciuto in via definitiva a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute; le imprese assegnatarie dei contributi dovranno, quindi, dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture quietanzate, in fase di rendicontazione.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Art. 7 – CUMULABILITA' DEI CONTRIBUTI E NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Le agevolazioni di cui al presente Regolamento non sono cumulabili per le stesse spese finanziabili sostenute dall'impresa con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti sullo stesso titolo di spesa.

Gli aiuti di cui al presente Regolamento sono concessi ai sensi del Regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il Regolamento comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" non debba superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.

Per le imprese agricole si applica il Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Tale regime consente all’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica” di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis” complessivamente non superiori a €. 15.000 nell’arco di tre esercizi finanziari. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell’arco dei tre anni finanziari come da verifica da effettuarsi sulla banca dati SIAN “Registro degli aiuti di Stato”.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Regolamento può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Art. 8 – DOMANDA ED ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

La domanda di contributo dovrà essere redatta sul modello predisposto dal Comune e dovrà pervenire con la modalità ed entro il termine perentorio fissato dal Bando.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva delle iniziative di riqualificazione che si intendono attuare, comprensiva di eventuale materiale illustrativo o informativo dell’intervento (foto, disegni, depliant);
- b) preventivi o copie delle fatture di spesa in data non antecedente alla data stabilita nel Bando;
- c) dichiarazione “de minimis”;
- d) dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al precedente articolo 4.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo; in caso di eventuale presentazione di più domande da parte del medesimo richiedente sarà tenuta in considerazione solo la prima domanda completa e regolare presentata in ordine cronologico.

Art. 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Le domande saranno finanziate secondo l’ordine di presentazione della domanda. Per ordine di presentazione delle domande si intende l’ordine cronologico di arrivo delle stesse sulla Posta Elettronica Certificata del Comune, corrispondente all’orario di arrivo (ora/minuto/secondo).

L’ammissione al contributo è condizionata alla valutazione dei requisiti di ammissibilità effettuata da apposita Commissione da nominarsi dal dirigente del settore competente.

Ai fini dell’ammissione l’istruttoria è finalizzata a verificare:

- il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della domanda;
- la sussistenza dei requisiti dell’impresa richiedente;
- la tipologia di interventi agevolabili e l’ammissibilità delle spese;
- l’inesistenza delle cause di esclusione.

Nel corso dell’istruttoria, potranno essere richieste integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando all’impresa interessata un termine perentorio, fissato in 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammessa al contributo.

Al termine dell’istruttoria verrà formulata la graduatoria finale che conterrà:

- l’elenco delle domande ammesse e finanziabili;
- l’elenco delle domande ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse a disposizione;
- l’elenco delle domande non ammesse.

La graduatoria sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale e sarà pubblicata sul sito del Comune.

Le domande “ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili” potranno essere successivamente finanziate, nel caso in cui si liberino risorse. In tal caso, con determinazione dirigenziale si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria, alla concessione

del contributo e alla definizione del termine per la presentazione della rendicontazione che non potrà superare trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione.

Art. 10 – ULTIMAZIONE DELL'INTERVENTO, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati entro la data stabilita nel Bando.

La liquidazione ed erogazione del contributo avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria, mediante presentazione di apposita documentazione con la modalità utilizzata per la richiesta di contributo.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui siano indicati i documenti di spesa riferiti agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa;
- c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba, assegno, bonifico, ecc.);
- d) eventuale altra documentazione utile o necessaria a comprovare gli interventi realizzati (es. materiale fotografico).

Tale documentazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata entro e non oltre la data stabilita nel Bando a pena di revoca.

Il termine per l'ultimazione del progetto e la rendicontazione dello stesso potrà essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a due mesi, previa motivata richiesta al Comune da trasmettere entro il termine di scadenza.

Sarà facoltà del Capo Area Gestione del Territorio concedere o meno la proroga a seconda delle motivazioni espresse nella richiesta.

Il Comune potrà richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della documentazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la revoca del contributo.

La liquidazione del contributo in una unica soluzione sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni sopra indicate e della insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 4.

In caso di accertata morosità nei confronti del Comune o di irregolarità nel pagamento dei contributi e delle previdenze del personale dipendente (DURC), l'impresa sarà invitata a provvedere alla regolarizzazione nel termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In sede di liquidazione si provvederà alla riquantificazione del contributo spettante al singolo beneficiario sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

In particolare:

- qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà ridotto all'importo rendicontato che dovrà, in ogni caso, superare la soglia minima di ammissibilità di €. 100,00 al netto di Iva qualora questa non rappresenti un costo;
- nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.

Il termine per la liquidazione del contributo è di 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa di rendiconto.

Art. 11 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

Le imprese beneficiarie sono obbligate:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento;
- b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli descritti nella domanda presentata ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dal Comune;
- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
- e) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto;
- f) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo di posta elettronica del Comune comune.poggiorenatico@cert.comune.poggiorenatico.fe.it
Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

Art. 12 – ISPEZIONI E CONTROLLI

Ai fini della conferma o revoca del contributo concesso alle imprese beneficiarie, Il Comune di Poggio Renatico dispone in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, ed eventualmente presso la sede dei beneficiari.

Tali controlli sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva realizzazione degli interventi oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari;
- la conformità agli originali dei documenti allegati alla domanda e/o rendicontazione (fatture, ecc.).

In caso di dichiarazione sostitutiva errata perché riconducibile a mero errore materiale e che sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, è invitato a presentare eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione in merito al procedimento in corso trasmessa a mezzo PEC.

In caso di comprovata dichiarazione mendace il contributo concesso viene revocato. E' fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

Nel caso in cui il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

1. qualora l'impresa beneficiaria si trovi nei casi di esclusione di cui all'art. 4 e non rispetti gli obblighi di cui all'art. 11;
2. mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione e delle eventuali integrazioni richieste dal Comune entro i termini previsti dal precedente art. 10;
3. mancato pagamento delle morosità nei confronti del Comune e dei contributi e delle previdenze del personale dipendente entro il termine previsto dal precedente art. 10;
4. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;

5. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
6. esito negativo dei controlli di cui all'art. 12.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dal Comune dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 14 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il rispetto della riservatezza dei dati raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali, nei regolamenti attuativi ed esecutivi della stessa e nelle pronunce dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I dati forniti, oltre a qualunque informazione personale di cui il servizio comunale competente venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, sono raccolti presso gli uffici comunali competenti, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati esclusivamente dal Comune di Poggio Renatico.

Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni altro aspetto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme di natura legislativa e regolamentare in esso richiamate.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente Regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento.

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.